
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il mobbing è terrorismo psicologico

L'illecito del mobbing è una condotta sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizza, sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione di arrecare danni - di vario tipo ed entità al lavoratore.

Corte di appello di Bologna, sezione seconda, sentenza del 20.6.2014

...omissis...

L'appello non é fondato e va respinto.

Premesso che, il mobbing può essere sinteticamente definito come una pluralità di condotte attive e/o omissive, illecite e non, che integrano reiterati e prolungati comportamenti ostili, di intenzionale discriminazione e persecuzione psicologica, con mortificazione ed emarginazione del lavoratore, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità, posti in essere nell'arco di un apprezzabile lasso di tempo (la necessità della cui durata sarà indirettamente proporzionale alla gravità e alla frequenza delle offese) da una o più persone nel contesto lavorativo, colleghi di lavoro, superiori gerarchici, datore di lavoro stesso (Cass. n. 898/2014), ritiene la Corte che nella condotta del xxxxx. siano ravvisabili gli estremi del mobbing alla luce delle deposizioni dei testi escussi.

Invero, la teste xxxxx dell'ipermercato xxxxx., rivolgersi a voce piuttosto alta al xxx con espressioni quali "scemo" e "testa di cazzo" ed ha aggiunto che tali offese venivano pronunciate dal Pxxxx sopraggiungeva nel momento in cui il xxxx. era intento a sistemare la merce.

Peraltro, il fatto che la xxxx abbia assistito a tali episodi solo quattro volte non significa, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, che la condotta del xxxxx non fosse sistematica, tenuto conto che la presenza della xxxxxxx semplice cliente e non dipendente del supermercato, non poteva che essere occasionale e saltuaria, di talché il fatto che la stessa in ben quattro occasioni abbia potuto percepire le espressioni del xxx. é significativo di una condotta reiterata e sistematica da parte di quest'ultimo, addirittura realizzata alla presenza dei clienti e quindi ancora più grave ed umiliante per il xxxxxxx

Va infatti sottolineato che la xxxx. ha confermato che le offese venivano pronunciate davanti ai colleghi e ai clienti.

Tali offese, secondo quanto riferito dalla Ixxxx non apparivano neppure giustificate da comportamenti scorretti xxxx (intento a riporre la merce al momento dell'arrivo del xxx.) e pertanto rivelano la volontà persecutoria e discriminatoria del xxxx sicuramente consapevole che le offese da lui pronunciate a voce alta erano percepite anche da altri, dipendenti e clienti.

Ulteriore conferma della prospettazione del xxx. si rinviene nella testimonianza della collega Sxxx., anch'essa dipendente dell'ipermercato *** all'epoca dei fatti, la quale ha riferito che il labbri veniva continuamente offeso dal xxxxx. ("le offese erano all'ordine del giorno") con espressioni quali "scemo", "testa di cazzo", "deficiente", "non capisci niente", senza che fossero giustificate da comportamenti sul lavoro del xxx "il quale teneva molto a quel lavoro": tali offese e sbeffeggiamenti gratuiti avvenivano poi sia nella sala aperta al pubblico, sia nel magazzino.

Adirittura la teste ha riferito che in un'occasione lei stessa intervenuta a difesa del xxxxxxx quando, entrata nel magazzino, ha sentito che il xxxx si rivolgeva al xxxxx dicendogli: "se io voglio vado a letto con tua moglie"; la teste ha aggiunto che dopo questi reiterati episodi il xxxxx ha iniziato a dare segni di cedimenti psicologici e di depressione, ansia e irascibilità, mai evidenziati in precedenza, fino a quando si é assentato per sei mesi per malattia. Osserva la Corte che non possono condividersi le considerazioni svolte dall'appellante sulla efficacia probatoria della deposizione della teste xxxxx della quale l'appellante ha eccepito la incapacità a testimoniare, peraltro solo nell'atto di appello, essendosi limitato in primo grado a rilevarne la inattendibilità in ragione dei contrasti intercorsi tra la teste e xxx

Premesso che la capacità a testimoniare differisce dalla valutazione sull'attendibilità del teste, operando le stesse su piani diversi, atteso che l'una, ai sensi dell'art. 246 c.p.c., dipende dalla presenza di un interesse giuridico (non di mero fatto) che potrebbe legittimare la partecipazione del teste al giudizio, mentre la seconda afferisce alla veridicità della deposizione che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva, (la precisione e completezza della dichiarazione. le possibili contraddizioni. ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite) Cass. n. 7763/2010), va ritenuta non solo la capacità, ma anche l'attendibilità della xxxxxx

Premesso che gli asseriti contrasti tra la teste e il xxx potrebbero verosimilmente essere dipesi proprio dagli interventi posti in essere dalla prima in difesa del collega Nxxxxx. (secondo quanto riferito xxxx non può sottacersi il fatto che tali contrasti non hanno avuto particolari sviluppi dato che pacifico che il xxx. ha rimesso la querela presentata nei confronti della xxx che quest'ultima ha continuato a lavorare presso l'ipermercato xxxx

In ogni caso le dichiarazioni rese dalla xxxxxxxx. risultano precise, circostanziate, prive di intrinseche contraddizioni o illogicità, in linea con la deposizione della teste xxxx e quindi sicuramente attendibili.

Ad infirmare l'efficacia probatoria delle suddette deposizioni testimoniali non possono valere le deposizioni dei testi indotti da parte convenuta; invero, mentre nessun valore può annettersi alle dichiarazioni resa da xxx. in uno stato di forte soggezione nei confronti del Pxxx., come stigmatizzato dal Giudice nel corso dell'escussione del teste (verbale ud. 12.5.2004), del tutto priva di significato si è poi rivelata la deposizione resa da xxxxx xxx che ha riferito che questi aveva un comportamento dispersivo, in quanto chiacchierava e mangiava di nascosto, trattandosi di comportamenti che il xxxxx avrebbe eventualmente potuto censurare o sanzionare in sede disciplinare (come puntualizzato dal Tribunale), ma che non lo legittimavano certo all'adozione di atti denigratori ed offensivi.

Alla luce, quindi, delle riferite risultanze istruttorie, deve riconoscersi nel comportamento del xxxxx l'illecito del mobbing inteso quale condotta sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro, che si risolve, sul piano oggettivo, in sistematici e reiterati abusi, idonei a configurare il cosiddetto terrorismo psicologico, e si caratterizza. sul piano soggettivo, con la coscienza ed intenzione di arrecare danni - di vario tipo ed entità al lavoratore. (Cass. n. 18836/2013).

E' evidente, infitti, non solo la continuità delle offese rivolte al xxxx., ma anche la chiara consapevolezza e la volontà del xx il Nxx screditandolo anche agli occhi di clienti e colleghi e prevaricandolo senza alcuna valida giustificazione.

Inquadrata in tali termini la condotta tenuta dal xxx va esaminato anche il secondo motivo di gravame con cui parte appellante eccepisce l'insussistenza di alcun pregiudizio patito dal xxx a causa del comportamento xxxx.

La censura non è fondata.

Indipendentemente da quanto i testi hanno riferito circa le cause dell' depressione manifestata dal xxx dopo i comportamenti del xxx., ogni valutazione circa della patologia psichica che l'ha colpito deve fondarsi sugli accertamenti compiuti dal C.T.U. le cui conclusioni, sorrette da motivazioni logiche ed esaustive, sono sicuramente attendibili.

Il CTU ha accertato che "le reazioni depressive ed ansiose osservate e diagnosticate a partire dal marzo-aprile 2000 sono sorte in continuità con gli episodi insorti nell'ambiente di lavoro, senza che in precedenza si fossero mai manifestati sintomi della stessa serie a seguito di stress ambientali e life events sfavorevoli": il CTU ha rilevato altresì che pur presentando xxxxxx meccanismi caratteriali che "facilitano la percezione angosciosa dei comportamenti sino a viverli come attacchi alla stessa integrità del proprio Sé (...) tali meccanismi non comportano necessariamente una perdita dell'esame e del senso di realtà, come invece avviene nelle strutture di personalità psicotiche, ma hanno evidentemente contribuito ad alimentare nel sig. xx una rappresentazione in termini persecutori delle condotte assunte dal convenuto. in quanto tali condotte erano caratterizzate da una elevata carica aggressiva tale da sollecitare proprio la specifica vulnerabilità dell'assetto di personalità del sig. xxx., incapace di elaborarle e di farvi fronte in maniera più stenica ed adattiva".

Prosegue pertanto CTU affermando che "in materia di nesso causale, tale patologia psichica appare essere in conclusione il risultato di fattori primariamente esogeni, coincidenti con le sollecitazioni stressanti subite nell'ambiente lavorativo ad opera del convenuto. Ad essi hanno contribuito fattori di carattere endogeno, attinenti l'assetto di personalità del sig. xxxx

In definitiva non può quindi condividersi quanto sostenuto da parte appellante, e cioè che siano stati i fattori di carattere endogeno a determinare la patologia psichica del xxxxxxx avendo questi solamente influito sulla resistenza psicologica dell'individuo di fronte a stimoli esterni di ingiusta aggressività per cui la patologia insorta va necessariamente imputata a "fattori primariamente esogeni".

E' ovvio che ogni individuo può subire in maniera più o meno pesante ed avvilente determinate situazioni, ma tale attitudine caratteriale non può certo eliminare il fatto lesivo di per se considerato.

Va quindi condiviso l'assunto del Tribunale secondo cui lo stato depressivo che ha afflitto il N.S. deve intendersi il risultato delle stressanti sollecitazioni subite nell'ambiente lavorativo senza che i timori endogeni legati al suo assetto di personalità possano mettere in discussione la sussistenza del nesso di causalità con gli abusi subiti.

Alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna dell'appellante alle spese del grado.

p.q.m.

Rigetta l'appello proposto da P.G. nei confronti N.S. avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2715/200 e condanna l'appellante alle spese del grado che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.

Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio del 20 maggio 2014.

Depositata in Cancelleria il 20 giugno 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
